

COMUNE DI PORTO EMPEDOCLE
Provincia di Agrigento

*Regolamento
per l'assistenza economica*

Servizi sociali

PARTE I

DISPOSIZIONI DI CARATTERE GENERALE

ART.1

OGGETTO E FINALITA' DEL REGOLAMENTO

- 1) Il presente regolamento, in esecuzione del disposto dell'art.13 della L.R. n.10/1991, disciplina gli interventi di assistenza economica attuabili dall'amministrazione comunale in favore di soggetti e/o di nuclei familiari che versano in condizioni di disagio economico.
- 2) La disciplina regolamentare attua la normativa regionale vigente in materia di assistenza e si prefigge lo scopo di razionalizzare il relativo procedimento amministrativo e di assicurare l'uniformità degli interventi assistenziali attraverso la fissazione di appositi criteri e modalità per la determinazione dei contributi, in relazione allo stato di indigenza dei richiedenti.

ART. 2

SERVIZIO DI ASSISTENZA ECONOMICA

- 1) Il Comune di Porto Empedocle provvede ad erogare il servizio di assistenza economica, intesa come intervento assistenziale esplicito in favore di persone e/o di nuclei familiari che versano, per qualsiasi causa, in condizioni di disagio economico, come previsto dall'art.3 della L.R. n.22/86, dal regolamento tipo sull'organizzazione dei servizi socio - assistenziali emanato con D.P.R.S. del 28.5.1987, dall'art. 3 della L.R. n. 1/79 e dall'art. 12 della L.R. 33/91.
- 2) L'erogazione dell'assistenza economica è subordinata :
 - alla individuazione di una condizione di insufficienza del reddito familiare in rapporto alle esigenze minime vitali di tutti i componenti del nucleo familiare, allorchando non vi siano altre persone tenute a provvedere o che, di fatto, provvedano all'integrazione di tale reddito;
 - alla effettuazione degli accertamenti del caso nelle forme e secondo i criteri previsti dal presente regolamento;
 - all'accertamento, in sede di istruttoria, che l'assistenza economica, anche in relazione al fatti ed agli elementi contingenti, sia l'unica in grado di fornire risposte adeguate al bisogno dell'utente.

ART. 3

FORME DI ASSISTENZA ECONOMICA

- 1) Le forme di intervento economico a sostegno dei soggetti disagiati sono articolate nella maniera seguente:
 - a) Assistenza economica straordinaria;
 - b) Servizio Civico.
- 2) Gli interventi assistenziali di cui al precedente comma soggiacciono, nell'ambito della corrispondente previsione di legge, alla disciplina normativa contenuta nei successivi articoli.

Art. 4

SOGGETTI ASSISTIBILI

- 1) Possono accedere ai servizi di assistenza economica previsti dal presente regolamento i cittadini - residenti nel Comune oppure che dimostrino di vantare nei confronti dello stesso il domicilio di soccorso a seconda delle condizioni di cui al comma successivo- che versino in stato di disagio economico derivante da comprovata mancanza o inadeguatezza del reddito, secondo le condizioni ed i criteri fissati dai successivi commi.
- 2) In relazione al precedente comma viene specificato che:
 - a) I servizi e gli interventi urgenti e/o di soccorso e/o di assistenza per i quali il presente

regolamento prescrive l'esercizio dell'azione di rivalsa presuppongono il possesso, da parte dei richiedenti, del domicilio di soccorso.

- b) Gli altri servizi ed interventi previsti dal presente regolamento presuppongono la residenza del richiedente da almeno un anno nel territorio comunale interessato, ad eccezione dei casi previsti al successivo comma.
- 3) Agli interventi di assistenza economica urgenti possono accedere, in caso di inderogabile esigenza assistenziale, i soggetti temporaneamente presenti nel territorio comunale, anche se stranieri, nonché i cittadini residenti che non abbiano ancora acquisito il domicilio di soccorso.

ART. 5

DOMICILIO DI SOCCORSO

1. Il domicilio di soccorso, quando è prescritto dal presente regolamento per l'accesso ai servizi ed agli interventi assistenziali, si realizza allorché il soggetto bisognoso abbia abitato per almeno due anni nel Comune, senza meritevoli interruzioni, ovvero, ed in subordine, quando lo stesso soggetto bisognoso sia nato nel Comune senza riguardo alla legittimità nella nascita, e non sia in grado di far valere il domicilio di soccorso presso altro Comune dello Stato Italiano.
2. Il domicilio di soccorso si perde con l'acquisto, sempre per dimora ultrabiennale, del domicilio di soccorso presso altro Comune.
3. Ove l'intervento assistenziali riguardi, oltre al richiedente, altri soggetti maggiorenni componenti il nucleo familiare o il nucleo di convivenza di tipo familiare, il requisito del domicilio di soccorso dovrà essere posseduto anche da questi ultimi, limitando comunque l'intervento assistenziale ai soggetti che vantino tale requisito.
4. Eventuali incertezze in ordine alla individuazione del domicilio di soccorso andranno risolte in base alla disciplina normativa dettata in materia, tenendo conto, ove necessario, degli orientamenti giurisprudenziali.

ART 6

CRITERI DI DETERMINAZIONE DEL MINIMO VITALE

1. Per tutti gli effetti del presente regolamento, per quota mensile base del **MINIMO VITALE**, idonea a far fronte alle spese mensilmente necessarie per i bisogni elementari di vita, si intende la quota corrispondente alla pensione minima I.N.P.S. dei lavoratori dipendenti, periodicamente rivalutata.
2. Il fabbisogno minimo corrispondente al minimo vitale del nucleo familiare viene calcolato applicando i parametri sotto specificati:
 - CAPO FAMIGLIA: 75% della quota base di cui al primo comma;
 - CONIUGE A CARICO: 25% della quota base di cui al primo comma;
 - FAMILIARI A CARICO FINO A 14 ANNI DI ETA': 35% della quota base di cui al 1° comma;
 - ALTRI FAMILIARI A CARICO: 15% della quota base di cui al 1° comma.
3. Il fabbisogno economico corrispondente al minimo vitale di cui al precedente comma viene riferito, ai fini dell'erogazione dei benefici assistenziali, alle spese da sostenere per i seguenti bisogni essenziali:
 - a) alimentazione;
 - b) abbigliamento;
 - c) governo della casa;
 - d) vita di relazione.

Tale bisogno economico, per le stesse finalità non comprende le spese sanitarie, analiticamente documentate, che eventualmente restassero a carico del richiedente o dei componenti il suo nucleo familiare in base alla normativa sull'assistenza sanitaria obbligatoria e sempre che non derivino da libere scelte del

richiedente.

4) Ai fini della verifica del fabbisogno assistenziale degli utenti, il competente servizio Comunale dovrà operare una confacente analisi delle condizioni familiari accertando e verificando ogni forma di reddito nonché gli introiti derivanti da interventi assistenziali in corso anche da parte di altri Enti e quelli conseguiti a qualsiasi titolo, anche se non soggetti a dichiarazione reddituale agli effetti impositivi.

Il relativo accertamento va operato con riferimento anche alla situazione reddituale che si registra al momento della presentazione dell'istanza.

Il raffronto tra l'importo corrispondente al minimo vitale e le entrate complessive e le entrate di cui sopra consentirà di verificare la sussistenza o meno del fabbisogno assistenziale principale o aggiuntivo, a seconda che da tale raffronto emerga una differenza positiva o negativa, fatti salvo i limiti di reddito di miglior favore previsti dal presente regolamento per determinare particolari forme di assistenza.

ART. 7

MODALITÀ' PER LA PRESENTAZIONE DELLE ISTANZE

1. La richiesta di prestazione assistenziale deve essere presentata per iscritto, utilizzando l'apposito modulo fornito dall'Amministrazione.
2. All'istanza deve essere allegata la documentazione ritenuta utile a chiarire la condizione di disagio, la natura e l'entità dello stesso. In ogni caso le relative istanze devono essere corredate dalla seguente documentazione:
 - a) certificazione o autocertificazione comprovante la residenza del richiedente e dei soggetti componenti il nucleo familiare o di convivenza di tipo familiare oppure autocertificazione attestante il godimento del domicilio di soccorso, se necessario ed ove quest'ultimo non dipenda dalla residenza o dalla temporanea dimora nel Comune;
 - b) certificazione o autocertificazione dalla quale risulti la composizione del nucleo familiare o del nucleo di convivenza di tipo familiare;
 - c) autocertificazione attestante ogni provento conseguito a qualsiasi titolo anche non soggetto a dichiarazione reddituale ai fini impositivi;
 - d) attestazione I.S.E. relativa alla composizione di tutto il nucleo familiare;
 - e) certificati di disoccupazione relativi a tutti i componenti maggiorenni presenti nel nucleo familiare;
 - f) certificazione di frequenza scolastica dei componenti il nucleo familiare, qualora ricorra tale evenienza;
 - g) altra valida documentazione, in originale o in copia autenticata, ritenuta utile ai fini della richiesta presentata (ricevute comprovanti il pagamento del canone di locazione, bollette ENEL, TELECOM...), secondo le indicazioni riportate nell'apposito modello di istanza fornito dall'Amministrazione Comunale;
 - h) autorizzazione al trattamento dei dati personali di cui alla Legge n. 675 del 31.12.96 e successive modificazioni e integrazioni.
- 3) Le istanze volte ad ottenere trattamenti assistenziali per i quali a termine del presente regolamento è previsto l'obbligo di attivare l'azione di rivalsa, devono essere corredate, a pena di inammissibilità, da dichiarazione sostitutiva di notorietà attestante le generalità e l'indirizzo anagrafico dei soggetti obbligati agli alimenti.
- 4) L'istanza, completa della documentazione richiesta, andrà protocollata ed iscritta, in ordine cronologico, nel registro tenuto dall'Ufficio Servizi Sociali Comunale.

PARTE II

DISCIPLINA DELL'ASSISTENZA

ECONOMICA STRAORDINARIA

Art. 8

ASSISTENZA ECONOMICA STRAORDINARIA

1. L'assistenza economica straordinaria, prevista dal precedente art. 3 sub lettera "a", rappresenta un intervento economico "una tantum" rivolto a soggetti e/o nuclei in condizioni di disagio derivante da situazioni imprevedute ed eccezionali, che incidano sulle normali condizioni di vita del soggetto e/o del nucleo, opportunamente documentate e verificate dal Servizio Sociale professionale. Tali situazioni devono concernere:
 - a) condizioni patologiche particolarmente gravi non coperte dal Servizio Sanitario Nazionale, interventi chirurgici di carattere eccezionale, terapie costose e prolungate, necessità di applicazioni di protesi (con esclusione delle protesi dentarie);
 - b) improvvisa perdita dell'alloggio a seguito di crollo, sfratto esecutivo, ordinanza di sgombero emessa dall'Autorità competente;
 - c) venire meno per decesso, fatto delittuoso, abbandono, di un congiunto che rappresenta l'unico sostentamento reddituale della famiglia;
 - d) detenzione, arresti domiciliari ed ex detenzione;
 - e) dimissioni dagli ospedali psichiatrici o dal servizio di psichiatria;
 - f) gestanti nubili e ragazze madri;
 - g) sostegno scolastico per diritto allo studio.
2. I criteri di quantificazione dei contributi di cui al precedente comma sono disciplinati dal successivo articolo.

Art. 9

DISCIPLINA DEI CASI DI ASSISTENZA STRAORDINARIA

A - Contributo straordinario per gravi condizioni patologiche (art. 8 -1° comma- lettera "a").

1. I cittadini che intendono accedere al beneficio di cui alla Lettera "a" -1° comma- del precedente articolo dovranno produrre regolare istanza allegando, oltre alla documentazione indicata al precedente art. 7, il certificato del medico specialista comprovante la patologia, la documentazione in originale inerente le spese sostenute ed una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà con la quale il richiedente attesti se abbia inoltrato o meno istanza di rimborso all'Azienda Sanitaria Locale o ad altri Enti di competenza e se abbia o meno ricevuto tali rimborsi, specificandone, in caso positivo, l'entità complessiva.
2. Il contributo straordinario viene determinato entro il limite massimo del 50% delle spese sostenute ed in ogni caso fino ad una cifra massima annua di euro 2.000,00.
3. Nella fattispecie si prescinde dalla condizione di disoccupazione, ma non dal possesso di beni immobili, ad esclusione della casa di abitazione, e il reddito complessivo dell'intero nucleo familiare o del nucleo di convivenza di tipo familiare non deve superare il doppio del minimo vitale calcolato sulla base del minimo pensionistico INPS annualmente rivalutato.
Per i cittadini il cui reddito non superi il minimo vitale è previsto un rimborso fino al 70%, e comunque fino ad un massimo di euro 50,00= mensili, del costo sostenuto per l'acquisto di farmaci non coperti dal SSN sempre che si dimostri, con idonea certificazione medica, la necessità di assumere esclusivamente detti farmaci e non altri e previa presentazione di fatture, in originale, comprovanti l'avvenuto acquisto dei farmaci prescritti, rilasciate da farmacie regolarmente autorizzate.

B - Contributo straordinario per ospitalità / contributo straordinario per perdita di alloggio (art. 8 - 1° comma - lettera "b")

1. I cittadini che intendono accedere al beneficio di cui alla lettera "b" -1° comma- del precedente articolo dovranno produrre regolare istanza allegando, oltre alla documentazione indicata all'art. 7, valida documentazione comprovante la condizione della perdita della fruibilità dell'alloggio per causa indipendente dalla loro volontà e non derivante da sfratto per morosità.
2. Il servizio sociale comunale, sulla base della valutazione complessiva della situazione socio-familiare, potrà proporre:

- a) il contributo straordinario/ospitalità a carico del Comune,
- b) il contributo economico straordinario per perdita dell'alloggio;

Il contributo straordinario per ospitalità di cui alla precedente lettera a) soggiace alla seguente disciplina:

- l'ospitalità presso ostelli, alberghi di classe sociale, locande, centri di accoglienza, comprende, ove ciò sia ritenuto necessario, anche il vitto e può essere proposta dal servizio sociale per il tempo strettamente necessario a ricercare una soluzione abitativa. Essa, di norma, non può protrarsi per un periodo superiore a quindici giorni.

Il contributo straordinario per perdita dell'alloggio di cui alla precedente lettera b) soggiace alle seguenti condizioni:

- viene determinata, su proposta del servizio sociale, entro il limite massimo di euro 1.000,00 annue ed è inteso quale contributo sulle spese di trasloco, nuovo allacciamento elettrico, nuova locazione ed altre spese pertinenti tutte documentate con ricevute o fatture in originale. Per accedere al beneficio, il reddito complessivo del nucleo familiare o del nucleo di convivenza di tipo familiare non deve superare di una volta e mezzo il minimo vitale.

C - Contributo straordinario per decesso, fatto delittuoso, abbandono di un congiunto costituente l'unico sostentamento reddituale (art. 8 - 1° comma- lettera "c")

I cittadini che intendono accedere al beneficio sopra specificato dovranno produrre regolare istanza allegando, oltre alla documentazione di cui al citato art. 7, valida documentazione comprovante lo stato di disagio derivante da decesso, fatto delittuoso, abbandono di congiunto che rappresenta l'unico sostentamento economico della famiglia. A condizione che l'evento si sia verificato nei sei mesi antecedenti la data di presentazione dell'istanza.

Il contributo di cui al precedente punto è da ritenersi alternativo all'assistenza economica continuativa e viene determinato fino a un massimo di Euro 1.000,00 tenendo conto del carico familiare e a condizione che il reddito complessivo del nucleo familiare o del nucleo di convivenza di tipo familiare non superi di una volta e mezzo il minimo vitale.

D- Contributo straordinario per detenuti ed ex detenuti (art.8- 1° comma-lettera " d ")

La fascia di utenza si riferisce ai nuclei familiari che si trovino a dover registrare la detenzione di un proprio membro detenuto o agli arresti domiciliari. Si intende per ex detenuto colui il quale abbia scontato una pena restrittiva della libertà personale non inferiore a mesi tre sia essa inflitta con sentenza passata in giudicato sia espia in attesa di giudizio. Il contributo da erogarsi agli ex detenuti viene previsto per un periodo massimo di mesi dodici dalla data della scarcerazione.

I cittadini che intendono accedere al beneficio sopra specificato dovranno produrre regolare istanza allegando, oltre alla documentazione di cui al citato art.7, valida documentazione comprovante lo stato di detenzione o di ex detenzione.

I criteri dell'ammontare della somma da corrispondere per l'assistenza economica a famiglie di detenuti o persone sottoposte agli arresti domiciliari sono i seguenti:

- importo base – Euro 150,00= a detto importo vanno aggiunti :
- Euro 75,00 per ogni persona a carico escluso il detenuto (coniuge e figli)
- Euro 250,00 per fasce di reddito comprese tra 0 e Euro 5.000,00
- Euro 175,00 per fasce di reddito comprese tra Euro 5.001,00 e Euro 12.000,00
- Ai nuclei familiari con un reddito superiore a Euro 12.000,00 e fino a un massimo di Euro 15.000,00 verrà corrisposto soltanto un importo pari a Euro 200,00.

Nel caso in cui il detenuto risulta essere uno dei due coniugi, si applicano i criteri di erogazione come sopra citati, fermo restando che il numero delle persone che fanno parte del nucleo familiare è solo quello riferito al richiedente e ai figli e non a quello anagrafico.

I criteri dell'ammontare della somma da corrispondere per l'assistenza economica a famiglie di ex detenuti sono i seguenti :

- importo base Euro 120,00=a detto importo vanno aggiunti :
- Euro 70,00 per ogni persona del nucleo familiare (ex detenuto + coniuge e figli)
- Euro 150,00 per fasce di reddito comprese tra 0 e euro 5.000,00
- Euro 100,00 per fasce di reddito comprese tra Euro 5.001,00e Euro 12.000,00 .

Ai nuclei familiari con un reddito superiore a Euro 12.000,00 e fino a un massimo di Euro 15.000,00 verrà corrisposto soltanto un importo pari a Euro 200,00.

E - Contributo straordinario a seguito di dimissioni dagli ospedali psichiatrici o dal servizio di psichiatria (art. 8 - 1° comma- lett. "e")

1. I cittadini che intendono accedere a beneficio sopra specificato dovranno presentare regolare istanza allegando, oltre alla documentazione di cui al precedente art. 7, idonea documentazione di data non anteriore ad anni uno, comprovante la condizione di disabilità mentale rilasciata dalla competente struttura sanitaria.
2. Il contributo -che è comunque alternativo ad ogni altra forma di assistenza economica ad esclusione dell'assistenza economica straordinaria disciplinata dal punto A) del presente articolo- viene determinato in una cifra massima pari a euro 1.000,00, tenuto conto anche degli eventuali componenti a carico, ossia senza alcuna possibilità di maggiorazione in relazione al carico familiare e a condizione che il reddito complessivo familiare o del nucleo di convivenza di tipo familiare non superi una volta e mezzo il minimo vitale.

F- Contributo straordinario in favore di gestanti nubili e ragazze madri (art. 8 - 1° comma lett "f")

1. Al fine di garantire la realizzazione del diritto alla maternità nonché il libero ed armonico sviluppo del bambino, l'Amministrazione Comunale attiva interventi contributivi nei confronti di gestanti e ragazze madri (cfr. artt. 6 e 7 della L.R. 22/1986) che abbiano i seguenti requisiti:
 - stato civile nubile oppure condizione di ragazza madre il cui figlio non abbia compiuto i 16 anni e sia stato riconosciuto soltanto dalla madre che lo tiene a carico,
 - residenza nel Comune da almeno un anno,
 - reddito complessivo del nucleo familiare non superiore a una volta e mezzo il minimo vitale,
 - stato di gestazione dal 3° mese in poi, debitamente certificato.

1. Le cittadine interessate ad essere ammesse al beneficio dovranno produrre istanza corredata dai documenti di cui all'art. 7 del presente regolamento e i certificati comprovanti i requisiti richiesti al punto 1 della lettera F-.
2. Ai soggetti ammessi verrà corrisposto un contributo "una tantum" fino ad un massimo di Euro 1.000,00 e per le gestanti nubili solo dopo la data del parto.
3. Isoggetti beneficiari di tale assistenza non potranno usufruire, nello stesso periodo, di altre forme di assistenza economica.

G- Contributo straordinario per sostegno scolastico e garanzia del diritto allo studio (art.8 - 1° comma lett. "g")

4. In favore degli alunni della scuola dell'obbligo appartenenti a nuclei familiari che presentino particolari problematiche di natura socio-economica può essere corrisposto un contributo straordinario per l'acquisto di materiale didattico, di corredo personale e di libri non compresi nei buoni-librogià forniti dall'Amministrazione Comunale ai sensi della normativa vigente in materia di diritto allo studio.
5. possono accedere al beneficio di cui alla lett.G gli studenti residenti da almeno un anno nel territorio, appartenenti a nuclei familiari il cui reddito complessivo non superi l'importo corrispondente al minimo vitale, come determinato al precedente art.6.
6. Il contributo straordinario verrà concesso fino a un massimo di Euro 1.000,00.

ART. 10

**ASSISTENZA ECONOMICA STRAORDINARIA
URGENTE O DI EMERGENZA**

1. Per fare fronte ad esigenze particolarmente urgenti o di emergenza, il Sindaco può disporre, su richiesta dell'interessato, debitamente verificata dall'Ufficio dei Servizi Sociali, oppure a seguito di specifica

proposta di tale ufficio o di strutture pubbliche competenti in materia, l'erogazione di un contributo straordinario da determinare, entro il limite massimo di Euro 1.000,00, in relazione al motivo del bisogno e alla composizione del nucleo familiare e comunque nel rispetto del disposto dell'art. 5 della L.R. n. 1/1979.

2. Nel contesto dell'istanza finalizzata alla concessione del contributo straordinario e urgente l'interessato dovrà:
- esplicitare le particolari esigenze assistenziali e i motivi di urgenza adottati a sostegno della richiesta, comprovandoli, ove possibile, con idonea documentazione;
 - dimostrare la consistenza del proprio nucleo familiare;
 - esplicitare la condizione di disagio economico avvertita, avuto riguardo alla situazione reddituale del nucleo familiare, da dimostrare mediante esibizione della copia dell'ultima dichiarazione dei redditi ed alle circostanze particolari addotte a sostegno dell'istanza.

Tenuto conto dei motivi dell'urgenza, le certificazioni di cui sopra possono essere rese mediante dichiarazione sostitutiva di notorietà, ai sensi di legge. Il contributo potrà essere concesso a condizione che il reddito complessivo del nucleo familiare dei richiedenti non superi una volta e mezzo il minimo vitale stabilito secondo i criteri di cui all'art. 6 del presente regolamento.

L'intervento assistenziale urgente di cui al comma precedente viene attuato mediante disposizione di competenza del Sindaco, al quale, tuttavia, è data facoltà di conferire specifica delega all'assessore al ramo. Nel provvedimento concessivo del contributo si deve, comunque, riconoscere che quest'ultimo è stato accordato osservando i criteri e le modalità previsti dal presente articolo.

ART. 11

CONTRIBUTO STRAORDINARIO SULLE SPESE STRAORDINARIE PER GLI INDIGENTI

1. Qualora presso le strutture ospedaliere pubbliche o private ubicate nel territorio comunale decedano soggetti indigenti privi di assistenza familiare o appartenenti a nuclei familiari che versano in uno stato di disagio economico tale da non consentire il sostenimento delle spese funerarie, l'Amministrazione Comunale interviene economicamente accollandosi la spesa relativa all'acquisto della cassa funebre, di tipo economico, e al trasporto della salma dal luogo del decesso al cimitero comunale. Analogo intervento assistenziale, in presenza dei presupposti precedentemente specificati, si esegue qualora il decesso dell'indigente avvenga presso la propria abitazione, ubicata nel territorio comunale.
2. Per le finalità di cui al precedente comma all'inizio di ogni anno sarà esperita gara ufficiosa al fine di individuare la Ditta che è disposta a praticare la fornitura della cassa funebre, il trasporto della salma e, in caso di soggetti abbandonati, anche il disbrigo delle relative pratiche d'ufficio, alle condizioni economiche maggiormente convenienti per l'Amministrazione. In sede di lettera-invito sarà specificato che le condizioni prospettate dalla ditta offerente resteranno valide per la durata di due anni e che l'affidamento sarà formalizzato con l'osservanza delle procedure e della normativa vigente in materia.
3. Il trattamento e le modalità assistenziali descritti ai precedenti commi si applicano, a prescindere dallo stato di disagio economico, in caso di decesso, nell'ambito del territorio comunale, di soggetti totalmente abbandonati anche non residenti o domiciliati nel Comune, qualora, da parte della struttura ospedaliera presso cui avviene il decesso o da parte del servizio Comunale di Assistenza Sociale, venga formalmente comunicata al Comune l'evenienza di cui sopra, unitamente all'attestazione che il soggetto abbandonato, prima di morire, non ha fornito elementi informativi in ordine a parenti tenuti all'assistenza né ha costituito un fondo spese per fare fronte agli oneri funerari.
4. Nel caso di estrema necessità, per segnalazione dell'Ufficio Territoriale del Governo, Procura o Organi Istituzionali, in deroga all'art.11 punto 2, il Sindaco può autorizzare il Dirigente ad affidare il servizio per la fornitura della cassa funebre, per il trasporto della salma ed eventuale disbrigo pratiche, previa indagine di mercato.

PARTE III

DISCIPLINA DELL'ASSISTENZA ECONOMICA

PER SERVIZIO CIVICO

ART. 12

ASSISTENZA ECONOMICA PER SERVIZIO CIVICO

1. L'Amministrazione Comunale concede ai cittadini disoccupati o in stato di indigenza, ma che siano idonei allo svolgimento di una attività lavorativa, un assegno economico per Servizio Civico.
2. Per Servizio Civico si intende un'attività di pubblico interesse, da esplicarsi nelle seguenti attività:
 - Servizio di custodia, Vigilanza, manutenzione di strutture pubbliche, Cimitero ed Impianti Sportivi;
 - Servizio di salvaguardia e manutenzione del verde pubblico, ivi compresa la cura degli alberi;
 - Servizio di pulizia degli uffici comunali, Scuole, Impianti pubblici e vie cittadine, attività di vigilanza, assistenza e ausilio nel trasporto comunale scolastico, a bordo degli stessi mezzi, nonché ogni altra attività di vigilanza, assistenza e ausilio di carattere sociale e/o scolastico, che non richieda, per il suo esercizio, alcuna qualifica professionale specifica.
3. La Giunta, con propria delibera, stabilisce le modalità e i termini per la presentazione delle domande, nonché i criteri per l'attribuzione dei punteggi; provvede ad indicare i documenti necessari a comprovare lo stato di disoccupazione, indigenza, e idoneità al lavoro; nomina una Commissione composta dal Titolare di Posizione Organizzativa AA.GG.e SS, dall'Assistente Sociale del Comune e dal Responsabile dei Servizi Sociali e del Dirigente dipartimento AA.GG.SS per l'approvazione della graduatoria. Stabilisce la somma complessiva da attribuire al Dirigente e/o Titolare Posizione Organizzativa AA.GG.e SS. per la copertura delle spese necessarie all'assunzione degli istanti.
4. Le istanze, corredate dei documenti richiesti e presentate entro i termini stabiliti, vanno indirizzate al Sindaco e trasmesse all'Ufficio Servizi Sociali. Le domande presentate oltre i termini non saranno prese in considerazione. L'Ufficio trasmette le istanze legittime alla commissione di cui al punto precedente. La Commissione effettua le proprie verifiche in ordine alla veridicità dello stato di disoccupazione e/o indigenza dell'istante attraverso sia visite domiciliari sia attraverso controlli incrociati dell'Ufficio Comunale Tributi, della Polizia Municipale e degli altri Organismi Pubblici competenti. Successivamente la Commissione redige, sulla base dei criteri stabiliti nella delibera di Giunta, una graduatoria che sarà approvata con successivo atto gestionale.
5. Il Dirigente e/o Titolare di Posizione Organizzativa provvede successivamente alla stipula dei singoli contratti d'opera con gli aventi diritto, a norma dell'art.2222 del C.C. e seguenti. Trasmette l'elenco degli ammessi all'assegno economico per il Servizio Civico all'Ufficio Personale, per la ripartizione ai vari settori di intervento.
6. Il Servizio Civico può essere bandito non più di tre volte l'anno, e ciascun turno può avere una durata massima di tre mesi, non può superare le 15 unità né la somma prevista nella delibera di Giunta di cui al punto 3 dell'art.12 del presente regolamento. Per lo svolgimento dei turni successivi è possibile scorrere la graduatoria fino all'esaurimento della stessa. Nel caso in cui i nominativi presenti in graduatoria fossero insufficienti a coprire i posti banditi si procederà ad indire pubblico bando per i posti mancanti.
7. Le unità impiegate non potranno in alcun caso svolgere prestazioni superiori alle 3 ore giornaliere e comunque non possono superare le 5 giornate settimanali
8. Il compenso orario giornaliero è stabilito nella delibera di Giunta di cui al punto 3 dell'art.12 del presente regolamento, nei limiti della somma prevista. Per ogni nucleo familiare o nucleo di convivenza di tipo familiare, potrà essere avviato un solo componente maggiorenne e per un massimo di due turni nell'arco dell'anno.
9. Le attività lavorative di cui al punto 2 dell'art.12 del presente regolamento non costituiranno rapporto di lavoro subordinato, pubblico o privato, né a tempo indeterminato né a tempo determinato, ma esclusivamente rapporto di locazione d'opera ai sensi dell'art.2222 C.C. avente per oggetto prestazioni lavorative a favore della P.A, non soggette a ritenuta o IVA, in quanto occasionali e mirate ad una particolare forma di assistenza. L'Amministrazione Comunale può in qualsiasi momento, su proposta del Responsabile dell'Ufficio Servizi Sociali, sospendere

l'erogazione dell'Assegno Economico per il venir meno dei requisiti che avevano determinato l'ammissione del soggetto assistito oppure a seguito di comprovato inadempimento da parte di quest'ultimo. L'immotivato ed ingiustificato rifiuto, da parte dei soggetti ammessi al beneficio dell'assegno Economico per uso civico, determina l'impossibilità ad accedere a tali trattamenti o ad altre forme di Assistenza Economica per tutta la durata dell'anno. In ogni caso, in presenza di giusta causa, l'interessato può recedere con preavviso scritto di almeno 2 giorni all'Ufficio Servizi Sociali.

10. L'Assegno Economico è corrisposto mensilmente all'interessato, a cura dell'Ufficio Servizi Sociali, per tramite della Tesoreria Comunale. All' uopo, copia dell'elenco dei beneficiari è trasmesso, ad inizio di ogni turno, all'Ufficio di Ragioneria, cui debbono essere comunicate tempestivamente tutte le variazioni dell'elenco, a seguito di recessi o esclusioni. Sarà cura dell'Amministrazione Comunale stipulare la Polizza Assicurativa contro danni ai terzi nell'espletamento delle proprie mansioni e a copertura dei rischi che allo stesso assistito possano derivare da esse.

ART. 13

ISTRUTTORIA DELLE RICHIESTE DI CONTRIBUTI

- 1) Per l'esame e l'istruttoria di tutte le richieste di assistenza di cui al presente regolamento, l'Ufficio di servizio sociale ha facoltà di avvalersi, oltre che della relazione dell'assistente sociale, anche delle informazioni dei vigili urbani, limitatamente alla verifica delle condizioni economiche, lavorative e abitative dei soggetti/nuclei familiari interessati.
- 2) Potranno essere richieste informazioni agli Uffici di collocamento e ad altri Enti pubblici, ai fini della verifica o dell'acquisizione di elementi necessari od utili per la relativa attività istruttoria.
- 3) Eventuali più istanze di assistenza provenienti dallo stesso nucleo familiare o di convivenza di tipo familiare saranno unificate ai fini istruttori.
- 4) Il procedimento amministrativo inerente le pratiche discendenti dal presente regolamento soggiace comunque alla normativa dettata in materia dalla L.R. n. 10/1991 e dal regolamento comunale dei procedimenti amministrativi.

ART.14

COMPETENZE DELLA GIUNTA

- 1) La competenza a disporre i contributi e i benefici assistenziali previsti dal presente regolamento e, comunque, nel rispetto dei limiti e criteri dello stesso, in relazione al disposto dell'art. 15 - 1° comma sub lettera "b" della L.R. n. 44/1991, appartiene alla Giunta Comunale, fatte salve le attribuzioni del Sindaco per gli interventi previsti dagli artt. 10 e 11 del presente regolamento e le competenze gestionali del responsabile del servizio.
- 2) Nel caso in cui la Giunta disponga l'erogazione di contributi in favore di soggetti/nuclei per i quali l'Ufficio del servizio sociale si sia espresso negativamente, dovrà motivare il provvedimento in maniera congrua. Analoga condizione dovrà essere osservata nel caso in cui l'Ufficio di servizio sociale proponga l'erogazione di contributi e la Giunta non accolga, in tutto od in parte la proposta.
- 3) Nel contesto del dispositivo delle deliberazioni adottate dalla Giunta per attivare diverse forme di assistenza, sarà riconosciuta, ai sensi dell'art. 13 della L.R. n. 10/1991, l'effettiva osservanza dei criteri e delle modalità previste, per ciascun intervento, dal presente regolamento.

PARTE IV

DISCIPLINA DELL'AZIONE DI RIVALSA

ART. 15

AZIONE DI RIVALSA

- 1) Le spese sostenute dal Comune per gli interventi assistenziali finalizzati al soddisfacimento di esigenze fondamentali di vita dell'utente, previsti dagli artt. 10-11 e 12 del presente regolamento, dovranno formare oggetto di richiesta di rimborso, fino alla concorrenza dell'importo corrispondente al MINIMO VITALE, nei confronti dei soggetti obbligati per legge ai sensi dell'art. 433 del vigente codice civile, fatta salva l'eccezione di cui all'art. 4 - 3° comma - del presente regolamento ove tale richiesta di rimborso non possa essere obiettivamente esperita.
- 2) Per conseguire il recupero totale o parziale, delle spese di cui al precedente comma sarà tempestivamente attivata, in caso di infruttuosità della suddetta richiesta di rimborso, azione di rivalsa secondo la normativa dettata dagli artt. 75 e 80 della legge n. 6972 del 17/07/1890 e successive modifiche ed integrazioni, richiamata dall'art. 68 della L.R. n. 22 del 1986, salvo che non sia stata regolarmente accertata, da parte dell'Ufficio dei servizi sociali, l'inesistenza di soggetti "obbligati agli alimenti" ai sensi dello stesso art. 433 del codice civile.
- 3) L'evenienza di cui ai precedenti commi formerà oggetto di specificazione nel contesto del provvedimento con cui si dispone l'erogazione del servizio in favore dell'utente.

ART. 16

SOGGETTI OBBLIGATI AL RIMBORSO

- 1) L'azione di rivalsa, in relazione al disposto dell'art. 68 - 4° comma della L.R. n. 22/1986, sarà esercitata nei confronti dei soggetti obbligati - secondo l'ordine fissato dall'art. 433 del codice civile - il cui reddito familiare sia superiore al triplo della fascia esente ai fini dell'IPERF, maggiorato in funzione del carico di famiglia secondo i criteri fissati dalla normativa vigente in materia di accesso gratuito ai servizi socio-assistenziali.
- 2) L'azione di rivalsa sarà attività con carattere di precedenza, per ragioni di economia procedurale e temporale, nei confronti dei soggetti obbligati che risiedono nel territorio nazionale.
- 3) Ove l'esperimento di rivalsa previsto dal precedente comma dovesse rivelarsi totalmente infruttuoso sarà attivata analogo azione nei confronti dei soggetti residenti all'estero, limitatamente agli obblighi alimentari e con l'osservanza delle formalità procedurali previste dagli accordi internazionali ratificati con legge dello Stato.

ART. 17

DOCUMENTAZIONE PER L'INDIVIDUAZIONE DEI SOGGETTI OBBLIGATI

- 1) Ai fini della individuazione delle persone obbligate, nei cui confronti sarà attivata la procedura di rivalsa, dovrà essere acquisita, a cura dell'ufficio di assistenza la documentazione sotto specificata:
 - a) certificazione anagrafica attestante la composizione del nucleo familiare comprendente i soggetti conviventi che per vincolo di parentela e/o per titolo equiparato (affidamento, adozione) sono reciprocamente tenuti alla corresponsione degli alimenti, a prescindere dalla circostanza che essi siano o meno a carico del capo famiglia;
 - b) documentazione anagrafica attestante la composizione del nucleo familiare dei parenti non conviventi con l'utente ugualmente tenuti alla corresponsione degli alimenti ove la compartecipazione al costo da parte dell'utente e dei familiari conviventi non copra l'intero importo delle spese ammissibili al rimborso.
 - c) eventuali atti contrattuali od obbligazionali, giuridicamente e fiscalmente regolari, da cui risulti che i soggetti obbligati anche in difformità all'ordine previsto dall'art. 433 del codice civile;
 - d) documentazione probatoria del reddito complessivamente goduto dai nuclei familiari citati alle precedenti lettere a) e b), costituita dalle dichiarazioni o dai modelli ufficiali dei redditi e da dichiarazione sostitutiva di notorietà circa l'inesistenza di altri redditi utili ai fini della quantificazione del reddito stesso.
- 2) Alla determinazione del reddito complessivo dei nuclei familiari individuato in relazione al precedente

comma, concorrono i redditi di qualsiasi natura goduti da ciascun componente il nucleo familiare, compresi i redditi utili ai fini dell'esenzione sanitaria, al lordo degli oneri deducibili e delle detrazioni di imposta e al netto della quota di aggiunta di famiglia.

ART. 18

ENTITA' DELLA RIVALSA

L'ammontare del rimborso, da richiedere ai soggetti obbligati in sede di rivalsa, dovrà corrispondere al costo effettivo del servizio erogato in favore dell'utente interessato.

ART. 19

CRITERI PROCEDURALI PER L'ESERCIZIO DELL'AZIONE DI RIVALSA

- 1) L'azione di rivalsa viene intrapresa mediante lettera raccomandata con avviso di ritorno da inoltrare, per il tramite del servizio postale di Stato, ai soggetti obbligati, secondo l'ordine di cui all'art. 433 del Codice Civile e contenente, comunque, l'esatta specificazione del costo delle prestazioni assistenziali soggette a rimborso.
- 2) Qualora, nell'ambito dello stesso grado più persone fossero tenute al rimborso, nella relativa lettera dovrà essere specificato che gli stessi vengono chiamati in concorso, proporzionando l'entità della spesa da recuperare ai singoli redditi goduti da ciascun soggetto obbligato e al carico familiare di rispettiva pertinenza.
- 3) Nel caso in cui i soggetti obbligati di grado anteriore non fossero in grado di rimborsare, parzialmente o totalmente, la spesa sostenuta dal Comune, la procedura di rivalsa dovrà essere attivata nei confronti dei soggetti di grado posteriore.
- 4) Ove i soggetti obbligati non rispondano all'invito di rimborso o in caso di disaccordo sull'entità della quota fissata dal Comune, gli atti saranno trasmessi, a cura del responsabile del servizio, all'autorità giudiziaria competente per valore, per le consequenziali determinazioni, in relazione alla normativa vigente in materia di somministrazione degli alimenti.
- 5) L'instaurarsi della procedura per il recupero della somma in via legale non comporta, comunque, alcuna interruzione degli interventi assistenziali finalizzati a garantire le condizioni essenziali di vita del soggetto interessato.